

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

26 HOV. 2014

Roma, data di protocollo

OGGETTO: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL – POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR)(SED)	
ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	= ROMA =

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della circolare n. 333G/Div.1Sett.6/aagg.39 del 07 novembre u.sc., della Direzione Centrale per le Risorse Umane, relativa all'oggetto.

> IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (Tommaso<sub>1</sub>Ricciardi)

MCDULARIC INTERNO 314



# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE DIVISIONE 1^

Prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.39

Roma, 07.11.2014

Oggetto: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	LORO SEDI
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	TRENTO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA	BOLZANO
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT AI SIGG. QUESTORI	AOSTA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO	LORO SEDI
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E	LADISPOLI
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE	LA SPEZIA
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI

MODULARIO INTERNO 314



### Ministero dell'Interno

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI	
E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI	
TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA	
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
AT OLD DIDERMODE DEL CENTRE	

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

ALSIGG DIDETTODI DEI SEDVIZI TECNICO I OGIOTICI

LORO SEDI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
SEDE

Di seguito e ad integrazione della circolare 333-G/Div.1-Sett.6/aagg36 del 10.12.2012, al cui contenuto si rinvia, con la presente si forniscono ulteriori indicazioni sulla materia.

Come già precisato nella citata circolare, dopo la confluenza dell'INPDAP nell'INPS, avvenuta com'è noto in attuazione dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente Previdenziale ha diramato alcune disposizioni volte a chiarire quali siano le retribuzioni imponibili ai fini contributivi.

Avendo particolare riguardo agli aspetti relativi alla <u>maggiorazione del 15% della base pensionabile</u>, connessa a sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997, e alla <u>maggiorazione del 18% della base pensionabile</u>, l'INPS, da ultimo con circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, ha chiarito che la contribuzione da applicare a tale base imponibile è la seguente:

- 35 33% complessiva (ripartita nella misura di 8,80% a carico del dipendente e 24, 20% a carico del datore di lavoro);
- 35 0,35% relativa al Fondo Credito.

Servizio T.E.P. 1º Divisione 6° Settore MODULARIO INTERNO 314



## Ministero dell'Interno

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto, al termine dell'analisi delle predette disposizioni si è proceduto ad interessare il Centro Elettronico per la modifica/integrazione delle procedure informatiche al fine della corretta applicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali sul trattamento economico fondamentale del personale della Polizia di Stato.

In particolare si segnala che per quanto attiene al contributo per il fondo credito pari allo 0,35% a carico del dipendente, da applicarsi mensilmente sulle sopra indicate maggiorazioni, si darà corso non appena concluse le attività di adeguamento procedurale.

Ciò premesso, si ritiene utile riassumere, di seguito, le corrette aliquote contributive da applicare, anche sulle contabilità predisposte da Codesti Uffici, al citato trattamento economico fondamentale della Polizia di Stato:

- a) con riferimento alla **quota a carico del dipendente** a decorrere dal 1° gennaio 2012 a tutto il personale sono applicate le seguenti aliquote contributive:
  - § 8,80 per cento e 0,35 per cento sugli emolumenti imponibili (stipendio, assegno di funzione, indennità pensionabile, vacanza contrattuale, indennità di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa, indennità integrativa speciale, indennità di posizione);
  - 8,80 per cento e a 0,35 per cento sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio (prevista dall'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 165/1997). A tal proposito si evidenzia che le voci stipendiali da considerare per tale scopo sono: per il personale non dirigente lo stipendio parametrale (comprensivo di eventuale RIA, eventuale scatti previsti dalla L. 539/1950, eventuali benefici combattentistici previsti dalla legge 336/1970, eventuali scatti per merito straordinario previsti dall'art. 75 del D.P.R. 335/1982) e la vacanza contrattuale; per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale il trattamento stipendiale (comprensivo di eventuali scatti previsti dalla L. 539/1950, eventuali benefici combattentistici previsti dalla legge 336/1970, eventuali benefici demografici) e le classi e gli scatti di stipendio maturati;
  - 8,80 per cento e 0,35 per cento sulla maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile (stipendio tabellare, esclusa l'indennità integrativa speciale, e vacanza contrattuale).
- b) con riferimento alla **quota a carico del datore di lavoro** l'aliquota contributiva pari al <u>24,20 per cento</u> deve essere applicata:

MODULARIO INTERNO 314



### Ministero dell'Interno

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 35 sugli emolumenti imponibili di cui sopra;
- 35 sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio;
- 35 sulla maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile.

Si ricorda, inoltre, che, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di Stato non è stato interessato dalle disposizioni inerenti l'applicazione del TFR, ma risulta tutt'oggi rientrante in regime di TFS, allo stesso deve essere applicata la trattenuta prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come già precisato dettagliatamente con circolare 333-G/Div.1-Sett.2/aagg17 del 6.11.2012, ovvero:

- a) con riferimento alla quota a carico del dipendente:
  - 2,50 per cento sull'80 per cento delle voci retributive riferite, per il personale non dirigente a stipendio parametrale, come sopra indicato, vacanza contrattuale e assegno di funzione; per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale a stipendio tabellare, indennità perequativa, indennità di posizione e relativa eventuale maggiorazione;
  - 2,50 per cento sull'80 per cento del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale.
- b) con riferimento alla quota a carico del datore di lavoro:
  - <sup>35</sup> 7,10 per cento sull'80 per cento delle medesime voci retributive sopra indicate;
  - <sup>35</sup> 7,10 per cento <u>sull'80 per cento del 60 per cento</u> dell'indennità integrativa speciale.

Infine, si ritiene utile ricordare che ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è prevista l'aliquota aggiuntiva nella misura dell'<u>1 per cento a carico dell'iscritto</u> sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile aggiornata annualmente dall'Ente Previdenziale.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1<sup>^</sup> Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo://10.119.182.1.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mazza

Originale firmato agli atti

Servizio T.E.P. 1ª Divisione 6° Settore